SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

(61ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » **(1257)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 848, 849
BOLOGNESI 849
DE BOSIO, *relatore* 848, 849
PETTI 848, 849

« Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione » **(1370)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 849, 851
DE BOSIO, *relatore* 849

« Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi » **(1428)** (*D'iniziativa dei deputati Storchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 852, 855, 856
BITOSSI 854, 855
BOLOGNESI 853, 856
DE BOSIO 853, 855
FANTUZZI 854
MANCINO 855
PETTI 854, 356
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 853, 855, 856
SIBILLE 855
VARALDO 855
ZANE 854

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Petti, Saggio, Sibille, Vaccaro, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare e Pezzini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lorenzi e Cemmi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (1257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni novanta, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

« Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

« L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ».

PETTI. Il disegno di legge provvede a modificare i termini unicamente per i ricorsi in materia di previdenza, cioè per i ricorsi ordinari, ma non tiene conto di tutto quanto concerne pensioni, assicurazioni e servizi speciali. Per questi casi i ricorsi, che gl'interessati possono proporre avverso una decisione dell'Istituto di previdenza sociale, sono regolati da un'altra legge, in virtù della quale si può ricorrere al Comitato speciale; avverso le decisioni di questo comitato, vi è soltanto il ricorso all'autorità giudiziaria. Per questi ricorsi la legge non stabilisce un termine.

Mi sembra che l'anno scorso la Corte di cassazione in questa materia abbia deciso che i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di vigilanza debbano essere proposti non ai sensi della legge di Previdenza sociale, ma in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge comunale e provinciale, secondo le quali il ricorrente può proporre ricorso dopo due mesi e l'amminisrazione, se non provvede sul ricorso stesso, deve fare una diffida. Questa diffida non è regolata come quella che si fa in tema di ricorsi al Consiglio di Stato; devono decorrere sei mesi dal giorno della denuncia e soltanto dopo questi sei mesi si può ricorrere all'autorità giudiziaria.

La Corte di cassazione dichiarò perciò inammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria perchè bisognava osservare questa speciale disposizione della legge comunale e provinciale. Perciò io ritengo che sarebbe opportuno provvedere anche per i ricorsi che si fanno avverso le decisioni del Comitato di vigilanza per tutto ciò che concerne le pensioni a dipendenti di tranvie e ferrovie in concessione ai privati.

Io non sono preparato per proporre un emendamento aggiuntivo in questi termini; perciò prego di voler rinviare la trattazione di questo argomento alla prossima seduta, anche in considerazione della notevole importanza dell'argomento.

PRESIDENTE. La Presidenza, seguendo le consuetudini di questa Commissione, non ha nessuna difficoltà ad accogliere la proposta di rinvio; prima però desidererei conoscere in proposito il pensiero dell'onorevole relatore, poichè la questione è molto importante e non vedo come si possa introdurre in questo disegno di legge specifico una norma di carattere generale, che non riguarda i soggetti contemplati da questo disegno di legge.

Prego quindi l'onorevole relatore di esprimere la sua opinione sulla proposta di rinvio.

DE BOSIO, *relatore*. Condivido la opinione del senatore Petti intorno all'importanza di questo disegno di legge, e me ne sono reso

conto studiando il problema risolto dalla Camera dei deputati. Senonchè si tratta di esaminare il provvedimento di iniziativa di alcuni deputati, allo scopo di modificare i termini previsti dall'articolo 98 della legge 4 ottobre 1935. Ora la indagine da farsi è limitata a quel determinato campo della materia. L'estenderla, anche in parte, importa creare un nuovo progetto di legge ed aprire una discussione che attiene ad una materia vastissima con conseguenze molto gravi per l'ordinamento previdenziale. Invito perciò l'onorevole collega a studiare ed approfondire questo problema ed a presentare, se crede, un nuovo disegno di legge, ma non mi sembra possibile introdurre in questo progetto di legge una innovazione di questo genere, che riguarda tutto il campo della materia previdenziale. Pregherei pertanto di non insistere su questa pregiudiziale.

PETTI. Insisto nella mia richiesta. Mi permetto di fare osservare che, trattandosi di modifica di termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione di disposizioni in materia di previdenza sociale, siamo nell'argomento. Vedrà la Commissione, quando avrò presentato l'emendamento, se l'articolo aggiuntivo possa essere discusso e approvato in questa sede, ovvero se debba essere argomento di altro disegno di legge. Prego ancora gli onorevoli colleghi di rinviare la discussione per darmi il modo di esprimere più compiutamente il mio pensiero, documentandolo.

BOLOGNESI. Leggendo l'articolo 98 della legge 4 ottobre 1935 e confrontandolo col nuovo disegno di legge, non capisco perchè si sia voluta proporre la modificazione. L'articolo 98 stabilisce il termine di 30 giorni . . .

DE BOSIO, *relatore*. Lo spiegherò dopo.

BOLOGNESI. . . . mentre l'Istituto ne ha sessanta per decidere, passati i quali l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Per aderire al desiderio del senatore Petti, il quale afferma di non essere sufficientemente preparato per proporre un suo emendamento, non ho difficoltà a rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima settimana. In tal modo sarà possibile al senatore Petti di approfondire la questione; gli rivolgo tuttavia la preghiera di non costringere la Commissione ad entrare in un esame generale perchè il problema riveste una gravità eccezionale ed è di vasta estensione.

Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Prosecuzione volontaria dell' assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguìto i requisiti per il diritto alla pensione » (1370) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la proposta di legge degli onorevoli Cappugi, Scalia ed altri, annunziata alla Presidenza della Camera dei deputati l'8 aprile 1954, mira a ripristinare il disposto dell'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, (convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155), norma che era stata abrogata dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In base all'articolo 57 della citata legge, l'assicurato che avesse raggiunto l'età stabilita per il diritto alla pensione (allora il 65° anno), ma non avesse effettuato il versamento di 480 contributi settimanali (il minimo di contribuzione prescritto), aveva facoltà di continuare il versamento dei contributi fino al raggiungimento delle condizioni richieste per acquisire

il diritto alla pensione. Siccome la legge non fissava alcun limite intorno al minimo di contributi versati, bastava che ne fosse stato corrisposto anche uno solo, per poter valersi di tale facoltà.

La legge n. 218 del 1952 ha innovato radicalmente in materia. L'articolo 5, infatti, prescrive che la facoltà dell'assicurato a continuare in proprio il versamento dei contributi volontari, venendo meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età, è ammessa, quando possa far valere la contribuzione di almeno un anno nel quinquennio precedente la data della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Questa innovazione legislativa ha avuto come conseguenza che molti assicurati, i quali avevano requisiti per maturare il diritto alla pensione in forza della legge del 1935, sono stati posti nell'impossibilità di adempiere all'obbligo assicurativo stabilito dalla legge stessa, decadendo così dal diritto alla pensione. Si tratta di molte migliaia di vecchi lavoratori, che si sono visti privare di questo beneficio.

Il legislatore del 1952, d'altro canto, non poteva reintrodurre il sistema previdenziale abrogato; avrebbe però dovuto dettare una disposizione di carattere transitorio, che salvaguardasse i diritti acquisiti.

Il progetto di legge presentato si propone, appunto, di ripristinare il disposto del decreto legge del 1935, stabilendo che chi ha superato l'età pensionabile, ma non abbia raggiunto il requisito minimo contributivo prescritto, abbia diritto ad essere autorizzato a continuare i versamenti fino al raggiungimento di tale requisito.

Il disegno di legge venne sottoposto ad un ampio ed approfondito esame da parte della XI Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, a seguito del quale la proposta originaria venne emendata, al fine di coordinare il precedente sistema contributivo e assicurativo con quello attuale, ed inoltre per evitare abusi, che sarebbero riusciti pregiudizievoli per tutte le categorie di lavoratori.

Secondo la norma dell'articolo 57 del decreto-legge del 1935, per avere diritto alla contribuzione volontaria, come abbiamo rilevato, era sufficiente che fosse stato versato anche un solo contributo dei 480 prescritti. Il mantenere la disposizione in questi termini poteva dar adito alla concessione di pensione anche a favore di chi, prima di raggiungere i 60 anni, fosse stata effettuata una contribuzione pressochè trascurabile: ad un industriale, ad un professionista, ad un ricco agricoltore per i quali, in gioventù, fossero stati eseguiti uno o due versamenti, e che poi, per tutta la vita, fossero stati imprenditori, datori di lavoro. Essi avrebbero potuto usufruire della pensione come lavoratori dipendenti, mentre molti di costoro ne sono tuttora privi.

Il problema venne ampiamente dibattuto e studiato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, a mezzo anche di un Comitato appositamente nominato.

Tre soluzioni vennero sottoposte alla Commissione da parte di questo Comitato:

consentire versamenti volontari, anche se risultava corrisposto un solo contributo;

ammettere al beneficio coloro, a favore dei quali risultasse versato il 50 per cento di quanto necessario per maturare il diritto alla pensione;

e infine, la tesi intermedia, già praticamente in uso presso l'I.N.P.S. anni fa: stabilire un limite di garanzia, nel senso di richiedere per la prosecuzione della contribuzione volontaria il versamento effettivo di almeno 48 contributi settimanali obbligatori.

La XI Commissione della Camera dei deputati non fece sua la prima soluzione; ritenne troppo rigorosa la seconda; accolse quindi la terza — quella intermedia — emendando in tale senso l'articolo 1 della proposta di legge.

Si è provveduto in tale modo a salvaguardare il diritto alla pensione a favore di chi aveva prestato servizio per un breve, ma apprezzabile periodo, con il versamento dei relativi contributi, senza ledere gli interessi dei lavoratori in genere, e creare delle situazioni privilegiate; ed inoltre senza intaccare il nuovo sistema previdenziale, basato sul principio della mutualità generale.

Il diritto dei lavoratori pensionandi, infatti, viene ad essere limitato da un concorso più ampio verso una determinata categoria; è op-

portuno, inoltre, considerare che la pensione è data dalla partecipazione dello Stato del 25 per cento, ed anche dall'intervento nella misura del 50 per cento, che occorre per raggiungere la pensione minima. Questo intervento, evidentemente, si applica sempre nel caso di prosecuzione volontaria, perchè si rimane molto al disotto della pensione minima garantita per legge.

La XI Commissione della Camera dei deputati si è prospettata anche la soluzione di un altro problema: dare la possibilità a lavoratori di età inoltrata di maturare il loro diritto alla pensione.

All'uopo è stato aggiunto all'articolo 1 il seguente emendamento:

« La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel predetto comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 24 aprile 1952, n. 218, non possono far valere l'anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richiesta dallo stesso articolo ».

L'opportunità di questa disposizione è evidente.

A questo punto sorse, avanti la XI Commissione della Camera dei deputati, la questione relativa alla definitività o transitorietà di queste norme.

Dopo vivace discussione è prevalsa la tesi della transitorietà, dato che, in effetti, si è voluto provvedere a favore degli assicurati, che si erano visti compromesso il diritto alla pensione dalla nuova disciplina legislativa.

È più che giusto, infatti, mettere i lavoratori in condizione di usufruire dei diritti accordati dalla legislazione precedente, con il riaprire i termini per un certo periodo, evitando nel contempo di modificare permanentemente il vigente sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Per questi motivi ritengo opportuno l'emendamento già deliberato con il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore ».

Mi sembra che il periodo di due anni sia sufficiente per dare la possibilità agli aventi diritto di presentare la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Il vostro relatore si permette di raccomandare alla approvazione della Commissione il progetto di legge nei termini deliberati all'unanimità dalla Camera dei deputati; in tale modo viene effettuato il coordinamento della nuova legge con la precedente, e si provvede a riparare ad una deficienza di grave ed ingiusto danno per molti lavoratori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purchè possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.

La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nella assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.

I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano per la durata di due anni dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi » (1428) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere *a*) e *b*), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.

Riferirò su questo disegno di legge, brevemente, io stesso.

Il disegno di legge riguarda la assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi; meglio avrebbe dovuto dirsi alle dipendenze di terzi (o di altri), come del resto è detto nel testo del disegno di legge, che è stato approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati ed ora viene sottoposto al nosro esame e alla nosra approvazione.

Questo disegno di legge colma una lacuna e ripara ad una dimenticanza, che in effetti non era stata manifestata in modo clamoroso dagli interessati, e per la loro posizione civile e sociale, e, soprattutto, per lo spirito che anima la loro attività. Si tratta infatti per la quasi totalità di modeste suore che fanno assurgere il loro lavoro ad opera di carità e di filantropia come tutti, senza distinzione di ideologie di parte, riconoscono.

A rilevare questa lacuna e questa dimenticanza furono alcuni onorevoli deputati, i quali di conseguenza proposero il disegno di legge di cui ora ci occupiamo.

Il fondamento giuridico e sociale che raccomanda alla vostra approvazione il disegno di legge è costituito dall'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che è una delle leggi basilari della previdenza sociale.

Questo articolo dice: « Le assicurazioni per la invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata a quella di 65 anni, e che presentino lavoro retribuito alle dipendenze di altri », (ecco perchè avevo detto che sarebbe stato meglio dire « alle dipendenze » di terzi). Non havvi dubbio che il personale religioso di cui è questione presti lavoro alle dipendenze di terzi; che poi il modesto, talvolta modestissimo compenso, che viene loro corrisposto costituisca la retribuzione per il loro lavoro dipendente pare non sia dubbio, anche nell'ipotesi che esso venga corrisposto e versato materialmente all'Istituto al quale il religioso o la religiosa appartengono, perchè ciò dipende dalla peculiare posizione sociale e civile cui ho fatto cenno.

Ecco perchè ho prima parlato di questa posizione particolare che i religiosi hanno assunta col loro consenso, espresso in base ad una regola e costituzione alle quali devono uniformarsi, perchè se non si uniformassero a questa disciplina, a questa regola, a questa costituzione, cesserebbero di essere personale religioso che presta servizio alle dipendenze di terzi ed entrerebbero nella categoria generale dei lavoratori comuni. In base a questo principio, appare evidente che gli enti elencati nell'articolo 29 del Concordato, lettere *a*) e *b*), debbono essere esclusi, perchè questi enti si confondono quasi con lo stesso personale. Basta infatti, per convincersene, leggere i nomi degli enti elencati sotto le lettere *a*) e *b*): lettera *a*): Santa Sede, Diocesi, Capitoli, Seminari, Parrocchie, ecc.; lettera *b*): Case religiose riconosciute dallo Stato, anche se estere, purchè abbiano sede in Roma le procure generali.

L'articolo 37 che ho voluto citare, e sul quale ho richiamato l'attenzione di questa onorevole Commissione, parla anche di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione oltre che contro la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Come i colleghi avranno osservato il disegno di legge non riguarda l'assicurazione conro la disoccupazione. Perchè? Perchè in effetti il rischio della disoccupazione per questo personale religioso non si avvera, non può avverarsi.

La seconda parte dell'articolo 37 contempla altre assicurazioni che non ho voluto esaminare poichè riflettono condizioni che per quanto riguarda il personale religioso non si avverano, « per la contradizion che nol consente ». In conclusione, onorevoli colleghi, vi prego di dare la vostra approvazione a questo disegno di legge che estende la tutela previdenziale anche a questo personale finora dimenticato e pur tanto benemerito.

BOLOGNESI. A me sembra che questo disegno di legge non sia necessario. Tutti coloro che lavorano alle dipendenze di altri, compresi i religiosi, hanno diritto di essere assicurati, secondo la legge in vigore. Se ci sono degli enti che non applicano la legge vigente, può sempre intervenire il Ministero con una circolare, per richiamarli all'osservanza dei loro obblighi. Anche per quanto riguarda l'aspetto innovativo, cioè il fatto che in questa proposta di legge non viene contemplata la disoccupazione, a noi sembra che anche i religiosi possano correre il rischio della disoccupazione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma in che categoria li classifichiamo?

BOLOGNESI. Comunque insisto nel dire che la legge attuale parifica tutti i lavoratori. Perciò non vedo la necessità di una nuova legge. Se le disposizioni vigenti non vengono applicate, si facciano applicare.

DE BOSIO. Mi rendo conto della eccezione sollevata dal senatore Bolognesi, il quale non riesce a spiegarsi le ragioni di carattere giuridico che rendono necessario questo progetto di legge, che a lui appare pleonastico o inutile.

Se esaminiamo la particolare natura del rapporto di lavoro tra religiosi, religiose e il datore di lavoro, ci convinciamo della necessità di dettare una nuova legge, per assicurare a questa categoria di prestatori d'opera un beneficio sulla cui legittimità anche l'opposizione è pienamente d'accordo.

È opportuno accennare ad un argomento che l'onorevole relatore ha sottolineato come un errore dell'intestazione del disegno di legge: « assicurazione ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi ». Perchè « presso terzi » e non « alle dipendenze di terzi »? È proprio questo l'argomento che dimostra l'opportunità del progetto di legge.

Un lavoratore qualsiasi, quando assume un impiego, conclude un contratto direttamente e personalmente con il datore di lavoro, ed in genere, all'infuori di questo rapporto d'impiego, non ne ha altri; infatti egli non potrebbe prestare la sua opera presso due imprenditori contemporaneamente. Ma il religioso da chi dipende?

Questi religiosi vengono assegnati, da chi ha autorità su loro, a prestare lavoro in forza di un rapporto *sui generis*, che non deriva dalla loro volontà, ma dalla disposizione del superiore gerarchico; si tratta di prestazione d'ope-

ra presso terzi, pur mantenendo sempre fermo il rapporto di subordinazione originario. Il rapporto d'impiego non deriva dalla volontà del lavoratore, ma da quella del superiore, che lo delega « presso terzi ». In realtà questi religiosi dipendono stabilmente dall'Autorità ecclesiastica che può disporre della loro opera; quindi sono subordinati a questa (non si deve confondere lo stato di subordinazione con il rapporto provvisorio presso terzi), e solo dal punto di vista strettamente formale dipendono dall'imprenditore.

Ho voluto rendermi ragione del perchè sono state usate le parole « presso terzi »; e quanto ho rilevato mi sembra che lo dimostri. La Previdenza sociale, fino ad oggi, non poteva applicare, a queso rapporto *sui generis*, l'assicurazione obbligatoria di cui trattasi; tanto è vero che il progetto di legge esclude l'assicurazione contro la disoccupazione. Ed è giusto, perchè chi entra in un convento o in un Ordine religioso svolge una missione con fini soprannaturali, e non può esserne distolto temporaneamente se non in base a disposizione del suo capo gerarchico.

Pertanto confido che vi siate resi conto che il progetto di legge è tutt'altro che superfluo, ma necessario e non mi sembra errata la redazione nei termini accennati.

Concordo nel resto con la relazione del senatore Grava, e spero che questa Commissione, come fece quella della Camera dei deputati, approverà il progetto di legge all'unanimità.

ZANE. Il senatore Bolognesi ha manifestato la propria perplessità sull'opportunità di emanare una legge apposita per questa assicurazione, che secondo il medesimo senatore Bolognesi è già prevista dalle disposizioni generali. Io ritengo che i proponenti siano stati animati dal desiderio di colmare una lacuna. In sede di applicazione della legge è evidente che vi è chi ha dato una interpretazione restrittiva alle disposizioni di legge: ragione per cui è bene che si tolga ogni dubbio con una norma esplicita.

Se entriamo nell'ordine di idee che si tratti d'interpretazione di una legge che già esiste, allora sorge anche la necessità di applicare retroattivamente la nuova legge interpretativa.

Potrebbero sorgere molte contestazioni che bisogna evitare. Convengo che questo disegno di legge, anche per le ragioni molto chiaramente esposte dall'amico senatore De Bosio oltre a quelle lucidissime del relatore, debba essere senz'altro approvato nel testo che è pervenuto al nostro esame.

PETTI. Sul primo comma non ho obiezioni da fare. Sono invece contrario al secondo comma.

FANTUZZI. Non entrerò nel merito. Mi limiterò a fare una domanda. Un religioso che presti la sua opera alle dipendenze di un datore di lavoro, se abbandona il suo ordine in un determinato momento, anche prima di aver raggiunto i limiti di età, conserverà il diritto alla pensione?

BITOSSI. Vorrei fare presente ai colleghi che con questo disegno di legge noi veniamo a ledere determinati diritti, che, secondo noi, i religiosi e le religiose già hanno.

Se i datori di lavoro non hanno pagato i contributi prescritti da una giusta applicazione della legge, i religiosi dipendenti hanno diritto ad essere reintegrati di tutto ciò che non è stato versato per loro fino ad oggi. Con questo provvedimento si fissa una disposizione per l'avvenire, annullando definitivamente tutto il passato.

Io penso che sarebbe opportuno, qualora sorgessero dei dubbi sulla interpretazione, che noi facessimo una legge interpretativa, perchè non è concepibile che in Italia vi siano stati dei lavoratori (siano pure religiosi o religiose) che abbiano prestato la loro attività e non abbiano avuto tutti i diritti ad essi spettanti in quanto lavoratori. Con questo disegno di legge si ammette che tutto il passato è sanato, che delle ingiustizie non si tien conto, che si pensa solo all'avvenire, creando una situazione nuova. Qui abbiamo dei valenti giuristi; li prego di approfondire la cosa e vedere se la interpretazione che noi diamo è giusta. Se ci sono ancora dei datori di lavoro che non applicano la legge, diamo a questa legge un carattere di interpretazione e non di innovazione perchè verremmo altrimenti ad annullare tutto il passato.

VARALDO. In pratica accade questo: la direzione di un ospedale vuole affidare a delle religiose alcune mansioni. Si mette d'accordo con una casa generalizia, la quale sceglie le religiose da impiegare.

Si tratta veramente di un rapporto particolare.

BITOSSI. No, no.

VARALDO. Dobbiamo pensare che non siamo di fronte a speculatori che abbiano sfruttato queste persone: si tratta di enti assistenziali. Io credo...

BITOSSI. Non fatemi fare la difesa degli enti religiosi...

DE BOSIO. Non ce n'è bisogno.

SIBILLE. Facendo una legge interpretativa, e perciò retroattiva, noi verremmo a danneggiare tutti gli enti di beneficenza; è bene perciò che questa legge chiuda il passato ed apra un avvenire di giustizia per i religiosi, senza danneggiare degli enti di beneficenza, che sono poi ospedali o istituti analoghi.

BITOSSI. Posso anche comprendere che, quando si tratti di enti che prestano la loro attività per il bene dell'umanità, si ammetta una deroga al principio. Ma c'è anche una quantità di cliniche private che fanno proprio quello che ha detto il collega Varaldo. Si rivolgono ad un Ordine religioso per cercare di alleggerire i loro oneri, e poi le rette le fanno pagare saporitamente. Non solo fanno degli accordi con gli Ordini mettendo le povere suore in condizione di lavorare faticosamente senza dare loro una retribuzione adeguata, ma non le iscrivono nemmeno alla Previdenza sociale. Noi potremmo essere larghi verso gli enti che fanno delle opere di bene; dobbiamo essere intransigenti verso quelle cliniche private che hanno usufruito di un trattamento particolare, mentre gli ordini avrebbero il diritto di pretendere la iscrizione di questi religiosi alla Previdenza, affinchè avessero i benefici di cui gode qualsiasi lavoratore, e in primo luogo il diritto alla pensione. Se non ne usufruirà il singolo, ne usufruirà l'Ordine secondo la propria regola.

MANCINO. Ho fermato la mia attenzione su questa legge e mi sono chiesto se potesse venire approvata così come è stata presentata. Mi pare che essa non abbia alcuna relazione con il Concordato con la S. Sede; ma anche se vi fosse qualche relazione, questo non sarebbe un motivo sufficiente per approvare la proposta di legge. I colleghi Bolognesi e Bitossi hanno messo in evidenza i motivi per i quali il progetto danneggerebbe i religiosi e le religiose, soprattutto le suore. Non sono in grado di valutare quante di esse prestino la loro opera negli Enti di beneficenza e quante nelle cliniche private. Noi vorremmo che queste cliniche private avessero osservato la legge, ma il Governo...

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La colpa è sempre del Governo!

MANCINO. ...ma i Governi, volevo dire i Governi al plurale, non sono intervenuti. Perchè queste cliniche private non devono versare i loro contributi arretrati? Chiedo un rinvio perchè si possa meglio esaminare la questione. Potranno passare otto, quindici giorni, ma questo tempo permetterà alla Commissione di esaminare più a fondo la questione e di fare dei calcoli per vedere quante sono le suore che prestano la loro opera negli Enti assistenziali e nelle cliniche private.

Potremo giudicare così con maggiore convinzione evitando di procurare dei danni alle suore che possano godere di questo beneficio.

PRESIDENTE, *relatore*. Debbo fare alcune precisazioni e osservazioni. Dirò che il relatore il problema l'ha approfondito e lo conosce non soltanto da oggi bensì da molto tempo. Il rinvio di questo disegno di legge non porterebbe nuovi elementi di giudizio, ma avrebbe il solo risultato di danneggiare questa benemerita categoria. Ritengo che per il momento non sia possibile far altro che dare la nostra approvazione al disegno di legge. Forse con l'andare del tempo potremo allargare queste disposizioni perchè molte delle osservazioni qui fatte oggi mi trovano non solo consenziente ma favorevolissimo. Ma, onorevoli colleghi, noi dobbiamo pensare alla posizione sociale e civile di questo personale. Le suore non sono lavo-

ratrici come le altre, ma sono lavoratrici che il loro lavoro fanno assurgere a un atto di carità o quanto meno (per coloro che non credono alla loro missione) di filantropia.

Concordo con quanto è stato detto sulle cliniche private...

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo è il punto.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo è il punto, onorevole Sottosegretario. Nelle cliniche private c'è anche personale laico. Ma le suore hanno generalmente funzioni direttive per la natura stessa della loro missione e non possono essere pagate come le altre lavoratrici.

Il senatore Petti dice che approva il primo comma: lo ringrazio. Però non approva il secondo. Le suore sono obbligate alla osservanza della regola del loro ordine. Esse riscuotono la remunerazione ma secondo la costituzione del loro ordine non possono avere denari per sè. Se non fosse così, non si tratterebbe di personale religioso. Un altro punto è stato sottolineato alla Camera molto giustamente: se la suora domani getta la veste alle ortiche? In questo caso l'assicurazione a chi spetta? L'assicurazione obbligatoria è individuale e se la suora dovesse lasciare l'ordine religioso potrebbe mantenere il diritto alla sua pensione. In questo caso si farebbe luogo anche all'assicurazione contro la disoccupazione. Fino ad oggi nessuno ha mai applicato la legge generale, dato il carattere del tutto particolare di questa categoria. In conclusione, il senatore Petti può dare il suo voto anche al secondo comma con tutta tranquillità.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sul merito del disegno di legge il Ministero non ha sostanzialmente da formulare rilievi nè riserve. Io vorrei soltanto fare una dichiarazione che restasse a verbale; perchè si potrebbero danneggiare determinati religiosi e non vorrei che ciò avvenisse. Io intendo dichiarare che se un religioso dipendente da un ordine qualsiasi può — per la regola del suo ordine — contrarre un rapporto di lavoro individuale, le sue assicurazioni sociali si debbano intendere già comprese nelle disposizioni della legge generale. Per il resto non ho nulla da aggiungere. Il progetto di legge fa sorgere anche altri problemi, ma credo che non siano problemi di limitazione della libertà personale; la libertà viene limitata quando non c'è il consenso della persona; in questo caso il religioso che viene impiegato presso un Ente assistenziale dà la sua approvazione, perciò non esiste questa preoccupazione.

PETTI. Confermo che il secondo comma dell'articolo unico non mi convince. Perciò mi astengo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metterò in votazione il disegno di legge per parti separate.

Pongo ai voti il primo comma.

(*È approvato*).

Metto in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

BOLOGNESI. Questa è una legge innovativa. La realtà è che noi veniamo a sanare a favore delle cliniche private una violazione della legge consumata ai danni dei religiosi. Chi è stato nelle cliniche (ed io ho avuto la disgrazia di entrarci per più di una volta) sa come siano elevate le rette di degenza, perchè in esse sono compresi anche i contributi per la Previdenza sociale che queste cliniche non pagano. È evidente che con l'approvazione di questa proposta di legge noi veniamo a premiare coloro che la legge hanno violato.

Per questo motivo la mia parte politica si asterrà dal voto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.